

Comunità montana Valle Stura

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale, disciplina con norme speciali le procedure per l'acquisizione di lavori in economia presso questa Comunità Montana.

ARTICOLO 2 – CATEGORIE DI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

1. Si possono eseguire in economia le tipologie di lavori comprese nell'ambito delle categorie generali¹ e nei limiti di importo definiti dalla legge², quali a titolo di esempio:

- a) riparazioni urgenti di strade e piste, loro pertinenze, per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc., nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito;
- b) manutenzione di strade e piste, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bituminati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le piccole riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, lo sgombero neve;
- c) interventi urgenti di manutenzione degli acquedotti e delle fognature comunali;
- d) prime opere per la difesa delle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- e) lavori di sistemazione dell'alveo e delle sponde dei fiumi, torrenti e delle rogge di interesse comunale
- f) manutenzione dei fabbricati di proprietà della Comunità e loro pertinenza;
- g) puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali;
- h) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti;
- i) lavori di conservazione, manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazione di immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;

¹ Art. 125, co. 6, dlgs. 163/2006:

«I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori».

² Cfr. art. 125, co. 5, dlgs. 163/2006: «I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro».

- j) lavori di conservazione, manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazione dei beni demaniali dei Comuni facenti parte della Comunità Montana, con relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, nonché dei beni pertinenti il patrimonio di questa amministrazione e delle amministrazioni comunali;
- k) lavori di manutenzione e spurgo delle fognature, delle centrali di trattamento nonché di sollevamento dei fabbricati di proprietà della Comunità Montana;
- l) manutenzione degli impianti elettrici e affini, idrici e termici, di fabbricati della Comunità, nonché, in caso di urgenza, degli impianti di pubblica illuminazione;
- m) manutenzione di giardini e impianti sportivi se di proprietà della Comunità Montana o in caso di convenzione con il Comune proprietario;
- n) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
- o) lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante per il completamento di lavori già affidati con contratto di appalto pubblico³;
- p) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudichi l'efficienza dei servizi medesimi;
- q) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto e per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; lavori di completamento di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
- r) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati eseguiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- s) i lavori, le provviste ed i servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le eventuali refezioni o mense;
- t) qualsiasi tipo di lavoro si renda necessario od urgente per rischi di pubblica incolumità e per attivare azioni di protezione civile.

2. Gli interventi che riguardano beni appartenenti al demanio o al patrimonio dei Comuni, vengono effettuati su espressa richiesta scritta del Comune interessato, previo assenso della Giunta della Comunità Montana, tranne i casi di estrema urgenza per i quali provvede direttamente il Responsabile del Servizio Tecnico d'intesa con i tecnici del Comune.

3. Nessun lavoro può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente regolamento.

4. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria⁴.

5. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili e quelli per gli interventi non prevedibili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti⁵.

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA⁶

1. I lavori in economia si possono eseguire:

- a) in amministrazione diretta;

³ Art. 152, co. 1, lett. a), d.P.R. n. 554/1999

⁴ Art. 125, comma 7, d.lgs. n. 163/2006.

⁵ Art. 88, co. 3-4, d.P.R. n. 554/1999 e cfr. art. 125, comma 7, dlgs. n. 163/2006.

⁶ Art. 125, comma 1, 3 e 4, d.lgs. n. 163/2006.

b) con contratto di cottimo.

2. Nell'amministrazione diretta i lavori sono eseguiti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale in servizio presso la Comunità Montana o i Comuni consociati o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento che assume la responsabilità del risultato finale.

3. Sono eseguiti a cottimo i lavori per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento con contratto di cottimo ad un operatore economico terzo individuato a seguito di una procedura negoziata.

ARTICOLO 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per tutti i lavori in economia è considerato responsabile del procedimento il responsabile del Servizio interessato dall'intervento⁷.

2. Il medesimo soggetto svolge di regola le funzioni di direttore dei lavori⁸.

ARTICOLO 5 – LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Quando si procede in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento, ove non sia possibile eseguire i lavori con il personale dipendente e i mezzi a disposizione della Comunità montana, provvede all'acquisto del materiale ed al reperimento della manodopera, nonché al noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore al limite definito dalla legge⁹.

ARTICOLO 6 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI A COTTIMO

1. Qualora si intenda fare ricorso al contratto di cottimo per l'esecuzione dei lavori, l'individuazione del cottimista avviene:

a) fino a 20.000 Euro, mediante indagine di mercato e affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

b) oltre 20.000 Euro, mediante procedura negoziata da esperirsi fra almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati dal responsabile del procedimento a seguito di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Comunità montana, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

2. Nella procedura di cui alla lettera a), il responsabile del procedimento predispone uno schema di contratto, che deve essere sottoscritto dall'operatore economico affidatario per accettazione e deve contenere i seguenti elementi:

a) l'indicazione dei lavori da eseguire;

b) l'elenco dei prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo;

⁷ Art. 125, comma 2 e art. 10, d.lgs. n. 163/2006.

⁸ Art. 90, comma 6, d.lgs. n. 163/2006

⁹ Art. 125, comma 5, d.lgs. n. 163/2006.

c) l'impegno ad eseguire i lavori nei modi, nei tempi e secondo le condizioni stabiliti dalla Comunità Montana ed a uniformarsi ad ogni altra disposizione da quest'ultima impartita nel rispetto della vigente normativa in materia.

3. Per i lavori di importo pari o inferiore a 20.000 Euro devono essere in ogni caso garantiti i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione nella scelta degli operatori economici cui affidare i lavori medesimi.

4. Nel caso di procedura negoziata, gli operatori economici, individuati ai sensi della lettera b), sono contemporaneamente invitati dal responsabile del procedimento a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera di invito contenente:

l'indicazione dei lavori da realizzare;

le modalità di scelta del contraente;

le caratteristiche tecniche delle prestazioni;

le condizioni e il termine di esecuzione;

eventualmente la somma massima a disposizione della Comunità Montana;

le modalità di pagamento;

l'informazione circa l'obbligo dell'affidatario di uniformarsi alle norme vigenti per l'esecuzione della prestazione, nonché la facoltà, per la Comunità Montana, di provvedere all'esecuzione in danno del cottimista e di risolvere il contratto di cottimo mediante semplice denuncia, in caso di inadempimento da parte del cottimista delle condizioni contrattuali concordate ovvero delle disposizioni normative vigenti.

5. La Comunità Montana stipula il contratto con l'operatore economico che ha presentato l'offerta migliore in applicazione del criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti.

6. L'accesso ai documenti di gara avviene secondo le modalità e nei limiti definiti dalla legge¹⁰ e dal Regolamento per l'accesso agli atti dell'ente e non può in ogni caso pregiudicare la regolarità della procedura con particolare riferimento alla segretezza delle offerte.

ARTICOLO 7 – ESECUZIONE DEI LAVORI D'URGENZA E DI SOMMA URGENZA

1. L'esecuzione dei lavori in casi d'urgenza o di somma urgenza può essere affidata secondo le procedure previste dalla legge¹¹.

ARTICOLO 8 – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. L'affidatario delle prestazioni di lavori, in economia deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione morale, tecnica, economica e finanziaria richiesti all'appaltatore per l'esecuzione della medesima prestazione.

2. Agli elenchi di operatori economici eventualmente predisposti dalla Comunità Montana per le finalità di cui all'art. 6 del presente regolamento sono iscritti tutti i soggetti in possesso dei

¹⁰ Art. 22 e s., legge 7 agosto 1990, n. 241.

¹¹ Art. 146 e 147, d.P.R. n. 554/1999.

requisiti di cui al comma 1 che ne fanno richiesta. Gli elenchi sono aggiornati con cadenza almeno annuale.

ARTICOLO 9 – IL CONTRATTO DI COTTIMO¹²

1. L'acquisizione di lavori in economia è disposta con specifica determinazione dirigenziale di affidamento lavori e di impegno di spesa, cui viene allegato lo schema di contratto di cui all'art. 6, comma 2.
2. L'affidamento delle prestazioni di lavori di importo inferiore o pari a 20.000 Euro si perfeziona con la sottoscrizione dello schema di contratto di cui all'art. 6, comma 2 da parte dell'operatore economico affidatario dei lavori.
3. L'affidamento di lavori di importo superiore a 20.000 Euro si perfeziona con la stipulazione del contratto di cottimo – redatto in forma pubblica amministrativa se di importo superiore a € 50.000 – che deve contenere, gli elementi previsti dalla legge¹³:
 - a) l'indicazione dei lavori affidati;
 - b) i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo;
le condizioni di esecuzione;
 - c) il termine di ultimazione dei lavori;
 - d) l'obbligo del cottimista di uniformarsi alle disciplina normativa vigenti per l'esecuzione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della comunità Montana di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi del successivo articolo 11.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DEL COTTIMISTA

1. L'operatore economico affidatario del cottimo deve:
 - a) comprovare l'iscrizione alla Camera di Commercio I. A. A. competente e il possesso della certificazione antimafia, se dovuta;
 - b) osservare ed applicare la disciplina vigente in materia di assicurazione dei propri dipendenti e collaboratori contro gli infortuni sul lavoro, di previdenza sociale e di sicurezza dei cantieri;
 - c) stipulare, secondo le modalità previste dalla legge, una polizza assicurativa per i danni causati all'amministrazione o a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori¹⁴.
2. Per gli interventi di importo superiore a 20.000 Euro, l'operatore economico affidatario deve altresì costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale dei lavori da eseguire.

ARTICOLO 11 – INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO DI COTTIMO

1. Nel caso di inadempimento imputabile al cottimista cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, dopo formale ingiunzione da parte del Responsabile del Procedimento, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, questi può disporre l'esecuzione di

¹² Il contratto di cottimo deve essere stipulato entro il termine previsto dall'art. 109, comma 1, d.P.R. n. 554/1999.

¹³ V. art. 144, comma 3, d.P.R. n. 554/1999.

¹⁴ V. art. 129, d.lgs. n. 163/2006 e art. 103, d.P.R. n. 554/1999

tutto o parte dei lavori a spese del cottimista, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento.

ARTICOLO 12 – PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE¹⁵

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il Direttore dei lavori presenta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa, unitamente a un atto di sottomissione dell'impresa in segno di accettazione.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti previsti dalla legge per l'esecuzione di lavori in economia.

ARTICOLO 13 – CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. La contabilità dei lavori in economia avviene secondo la disciplina di legge¹⁶.
2. La conclusione dei lavori eseguiti in economia è attestata dal Certificato di regolare esecuzione emesso dal responsabile del procedimento.

ARTICOLO 14 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Una copia del presente regolamento è messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.
2. Del regolamento viene fatto richiamo nei documenti di gara.

ARTICOLO 15 - RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le leggi ed i regolamenti statali e regionali in materia.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo statuto.

¹⁵ art. 148, d.P.R. n. 554/1999.

¹⁶ Titolo XI, capo II (art. 176 e s.), d.P.R. n. 554/1999.